

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **BARTOLOMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1971

#### Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, persegue fin dalla sua origine il fine altamente sociale di inserire anche nell'industria i privi di vista.

Prima della seconda guerra mondiale lo stesso dava lavoro a centinaia di minorati della vista che, a fianco dei colleghi vedenti, portavano avanti la loro attività con risultati davvero lusinghieri.

Dopo il conflitto mondiale, a causa della mancanza dei fondi, lo sviluppo dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è stato minimo e solo in questi ultimi anni si è avuta una certa ripresa che fa bene sperare per il futuro.

Detto ente beneficia fin dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre 1971 delle agevolazioni tributarie e finanziarie previste dall'articolo 1 del precitato regio decreto-legge in analogia a quanto disposto dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Il beneficio, inizialmente fissato per la durata di dieci anni, è stato via via prorogato attraverso apposite leggi di cui l'ultima in data 23 dicembre 1970, n. 1091, per il periodo 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1971.

L'ente, che specie prima del 1967 si è trovato in serie difficoltà finanziarie che ne hanno messo in pericolo il funzionamento, non ha mai goduto, contrariamente a quanto avviene per altri enti simili, di alcun contributo a carattere continuativo da parte dello Stato. L'unico vantaggio finanziario sempre concesso, come dianzi indicato, deriva dall'economia conseguente alle agevolazioni tributarie rapportabili circa al 6-7 per cento del proprio movimento di fatturato che nel 1970 è stato di lire 1.976.325.308. Tale economia di spese può essere considerata, almeno parzialmente, compensativa dei maggiori costi di produzione derivanti dall'impiego di ciechi. Attualmente l'ente occupa nei suoi laboratori centotrenta operai privi di vista di ambo i sessi su un totale di duecentosessanta dipendenti.

Un emendamento presentato alla Camera dei deputati concernente l'estensione dei benefici in questione in favore dell'ente di cui trattasi, durante la discussione del disegno di legge n. 1639 riguardante la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, non è stato recepito nel disegno di legge stesso in quanto si è ritenuto che il disposto dell'articolo 9 del precitato disegno di legge salvaguardasse gli interessi dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi già assicurati fino al 31 dicembre 1971 con la legge 23 dicembre 1970, n. 1091.

In proposito si fa rilevare che i dirigenti dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e dell'Unione italiana dei ciechi sono vivamente preoccupati in quanto le disposizioni del citato articolo 9 minano alla base i programmi di espansione che l'Ente stesso intende portare avanti nei prossimi anni.

In particolare detti programmi perseguono lo scopo di costruire nel Mezzogiorno d'Italia nuovi stabilimenti che diano lavoro ai numerosissimi ciechi i quali attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi, debbono emigrare al Nord per trovare un impiego, affrontando difficoltà gravissime spesso insormontabili.

Il presente disegno di legge, pertanto, si rende indispensabile per confermare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ed a tutti i privi di vista del nostro Paese, la buona predisposizione del Parlamento che, in ogni occasione, ha mostrato fattiva solidarietà verso tali problemi.

Infatti le economie derivanti dalle agevolazioni fiscali sono condizione essenziale per la vita dell'ente perchè esse economie, come già detto, vanno parzialmente a compensare i maggiori oneri derivanti dal costo della manodopera non vedente. L'ente, come è noto, garantisce anche agli operai privi di vista il salario sindacale maggiorato di tutti gli oneri previdenziali, come una normale

industria privata, pur ottenendo da detti operai una resa inferiore al normale.

È quindi questa richiesta una necessità che, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, cerca di prevenire future condizioni di crescenti sperequazioni sociali.

Anche l'Unione italiana dei ciechi, cui il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, affida la tutela morale e materiale dei minorati della vista, proprio in virtù dell'elevata funzione sociale che riveste la richiesta, è vivamente interessata perchè questa proposta sia approvata per consentire all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di creare nuovi posti di lavoro, e quindi possibilità di sostentamento, per altri privi di vista.

La ristrutturazione degli stabilimenti, il programma d'impiego di un sempre maggior numero di non vedenti, la rilevante ripresa dell'attività dell'ente, non possono essere compromessi dall'eventuale interruzione del beneficio che potrebbe mettere l'ente stesso in condizioni di non poter assicurare continuità di lavoro ai propri operai privi di vista.

Eppure l'ente, attualmente, pur non gravando in alcun modo sul bilancio dello Stato, fa risparmiare allo stesso notevoli somme nel campo delle forniture, per la sua azione calmieratrice dei prezzi oltre che moralizzatrice dell'ambiente dei fornitori. Inoltre l'ente, occupando una certa quantità di non vedenti, solleva lo Stato dall'onere di alcuni milioni l'anno, che dovrebbero essere corrisposti quale pensione agli stessi, se non fossero occupati negli stabilimenti dell'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di persone che versano in condizioni di assoluto bisogno.

Ciò premesso, si auspica vivamente che il disegno di legge venga approvato con la massima sollecitudine.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Con effetto dal 1° gennaio 1972 rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.